

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Abruzzo - Pescara, 1 dicembre 2006, n. 784.

*È escluso il diritto di accesso alle schede elettorali e alle tabelle di scrutinio, trattandosi di materiale sigillato in un plico non più accessibile neppure da parte dell'amministrazione depositaria, da conservare intatto per l'eventuale esame da parte dell'autorità giudiziaria.*

*Omissis.*

Il diritto di accesso, invero, rappresenta uno strumento processuale ulteriore che la parte ha a disposizione, ai fini cognitivi e di trasparenza, ma esso non pregiudica l'azione giurisdizionale elettorale, che, avendo termini ridotti, deve essere tempestivamente azionata; relativamente alle schede ed alle tabelle di scrutinio, peraltro, è stato negato il diritto di accesso (C.S., V, n. 1726/3.4.2006 e n. 3593/19.6.2006), prevedendo la normativa che, dopo la lettura pubblica e la registrazione dei voti, resta a disposizione del pubblico solo una copia del verbale, mentre tutto l'altro materiale elettorale deve essere sigillato in un plico, non più accessibile neppure da parte dell'Amministrazione depositaria, dovendo restare intatto per l'eventuale esame da parte dell'autorità giudiziaria.

*Omissis.*